CAMERA DEI DEPUTATI N. 1697

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati DUJANY, TRAMARIN, EBNER

Presentata il 17 maggio 1984

Norme per l'utilizzazione delle acque pubbliche a scopo di produzione di energia elettrica nella regione Valle d'Aosta

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge, nell'ambito dell'interesse nazionale di perseguire il massimo sfruttamento delle risorse idroelettriche del Paese, è intesa a favorire, mediante una normativa più rispondente alle attuali esigenze socio-economiche, la realizzazione nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta, di nuove utilizzazioni a scopo produzione di energia elettrica, delle acque ivi disponibili.

Per rendere più concretamente attuabili tali utilizzazioni, si è ritenuto necessario, stante il loro costo oltremodo elevato, di facilitare, da un lato, la consociazione, peraltro già prevista nella recente legge 29 maggio 1982, n. 308, tra enti pubblici, enti privati ed imprese, con il possibile concorso dello stesso ENEL, e dall'altro di attenuare qualche vincolo, tuttora in atto, della legge di nazionalizzazione 6 dicembre 1962, n. 1643, che, alla luce della esperienza di oltre 20 anni di applicazione non ha favorito possibili iniziative locali.

La presente proposta di legge, che trova la sua motivazione nella favorevole conformazione idrografica della regione e nelle sue attribuzioni costituzionali, può suddividersi in tre parti.

La prima, articoli 1-3, è di coordinamento di norme di leggi vigenti.

Infatti con l'articolo 1 si è ritenuto opportuno unificare la indicazione dei soggetti che possono chiedere ed ottenere la subconcessione idroelettrica, in quanto essi sono indicati in modo vario e difforme nelle vigenti norme, e cioè:

la specifica legge 5 luglio 1975, numero 304 per la Valle d'Aosta, indica oltre all'ENEL, gli « altri enti previsti dalla legge di nazionalizzazione »;

l'articolo 20 della legge 29 maggio 1982, n. 308 (articolo specifico per la Valle d'Aosta), aggiunge ai suddetti, « altri enti locali o consorzi di enti locali che ne facciano domanda »;

gli articoli 4 e 14 della stessa legge n. 308, indicano più genericamente: tutti i « soggetti che intendono provvedere alla installazione di impianti... » e poi indicano « i comuni, le province e loro consorzi, le aziende singole o consorziate nonché consorzi istituiti tra aziende pubbliche e private », ed infine: « i soggetti e le società consorziate ».

In conseguenza nella presente proposta viene usata una dizione più concisa ma che nello stesso tempo comprende tutti i soggetti cui si riferiscono le richiamate norme, e cioè: enti pubblici (regione, province, comuni, consorzi, ecc.), enti privati (società commerciali, aziende) e imprese, o loro consorzi.

Egualmente con l'articolo 2, per quanto concerne le acque da subconcedere, si è inteso precisare, per eliminare possibili incertezze, quali esse sono sotto il profilo giuridico e cioè quelle derivanti dagli articoli 7 e 8 dello Statuto speciale (acque trasferite, concesse ed oggetto di concessioni scadute) e dalle leggi 5 luglio 1975, n. 304, e 2 agosto 1975, n. 393.

L'articolo 3 riprende poi l'analoga disposizione concernente le grandi derivazioni d'acqua, del vigente testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, estendendola per coerenza di incentivazione, anche alle piccole derivazioni idroelettriche (ora fino a 3.000 kW) sovrattutto perché queste, utilizzando fonti rinnovabili, sono già state considerate dall'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 308, « di pubblico interesse e di pubblica utilità ».

* * *

La seconda parte (articoli da 4 a 8) concerne la consociazione, già peraltro riconosciuta ammissibile, ma non regolata, dalla citata legge n. 308, tra tutti i soggetti che intendono realizzare utilizzazioni idroelettriche, anche in connessione con altri usi delle stesse acque.

Inutile soffermarsi sulla opportunità di siffatta consociazione, essendo essa di tutta evidenza, dato l'elevato costo delle opere e la economicità di un esercizio comune degli impianti.

Occorre, però, per renderla attuabile e funzionale, che sia sufficientemente regolata e favorita con le dovute limitazioni.

Al riguardo viene prevista anzitutto la possibilità che l'ENEL possa consorziarsi e contribuire alla iniziativa, come pure lo possono fare altri soggetti, ad esempio consorzi potabili, irrigui ecc. allorché sia contemplato anche un uso diverso delle acque.

Viene inoltre stabilito che la energia prodotta deve essere destinata ai soli fabbisogni propri dei consorziati e la eventuale eccedenza ceduta all'ENEL, con esclusione quindi di ogni attività di distribuzione, salvo che non si tratti di piccoli produttori-distributori nel qual caso si osserveranno le disposizioni di cui al n. 8 dell'articolo 4 della legge di nazionalizzazione 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive norme di attuazione.

Si afferma poi l'osservanza della convenzione-tipo per la cessione, lo scambio ed il vettoriamento della energia, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 1983, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 settembre 1983, n. 248.

Benché detta convenzione già consente il caso del produttore che consegna l'energia prodotta all'ENEL il quale a sua volta la riconsegna ai punti di utilizzazione delle singole utenze, tuttavia, ad evitare incertezze di interpretazione, si è voluto espressamente precisare che, trattandosi della stessa energia di propria produzione consegnata, previo riparto, dal consorzio ai singoli consorziati o direttamente o tramite l'ENEL, non sussiste attività commerciale di distribuzione e quindi non ricorre l'obbligo della fatturazione, con esenzione e dalla imposta sul valore aggiunto e dal sovraprezzo termico.

Ovviamente dovranno essere installate idonee apparecchiature di misura e di controllo al fine di determinare gli eventuali quantitativi di supero rispetto ai fabbi-

sogni complessivi, e quelli di integrazione, quantitativi questi ambedue chiaramente soggetti, invece, a fatturazione.

In tal modo si va incontro alla esigenza, maggiormente avvertita nelle attuali difficoltà economiche del Paese, che gli enti consorziati possano disporre per i loro fabbisogni, di energia a prezzi congrui così da attenuare i costi dei servizi e dei prodotti e da sviluppare nuovi programmi di attività.

È comunque esclusa per il consorzio ogni attività di lucro.

Si è infine ritenuto opportuno un rinvio alla legge regionale per una più specifica disciplina di detti consorzi, sulla base delle norme più rispondenti ed attinenti al caso (consorzi di produzione e scambio del codice civile, consorzi di utilizzazione idrica del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775).

La terza parte (articoli da 9 a 12) intende proseguire, date le peculiarità idrografiche e costituzionali della regione, la opera di incentivazione e di liberalizzazione già iniziata con la legge citata 29 maggio 1983, n. 308, proprio per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili.

A ciò provvede innanzitutto l'articolo 9 che estende tale liberalizzazione agli impianti con potenza fino a 12.000 kW, esentando anche la relativa domanda di subconcessione dalla prelazione dell'ENEL di cui all'articolo 20 della richiamata legge n. 308.

Quest'ultima disposizione, peraltro, trova giustificazione sia nel fatto che è stata data facoltà all'ENEL di consorziarsi col soggetto che intende attuare l'impianto, sia nell'opportunità di evitare che con l'esercizio della prelazione possa restare bloccata o comunque ritardata una concreta iniziativa locale.

Le disposizioni degli ultimi tre articoli si ritengono opportune e coerenti con le precedenti:

la prima (articolo 10) elimina un vincolo (se l'autoproduttore non impiega per tre anni consecutivi almeno il 70 per cento dell'energia prodotta l'impianto è trasferito all'ENEL) che ormai, a distanza di oltre 20 anni dalla legge di nazionalizzazione non ha più ragion d'essere, tenuto conto dei risparmi energetici e del fatto che unico destinatario dell'energia di eccedenza è l'ENEL, e d'altronde può essere controproducente in quanto le imprese autoproduttrici potrebbero essere indotte, per non superare il limite, a produrre di meno rispetto alla potenzialità dei propri impianti;

la seconda (articolo 11) estende, per omogeneità, le disposizioni della presente proposta di legge, in quanto ovviamente applicabili, alla produzione di energia a mezzo delle altre fonti rinnovabili di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308;

la terza, infine (articolo 2), affermando l'applicabilità della legge di incentivazione 7 agosto 1982, n. 529, anche al territorio della regione Valle d'Aosta, è intesa ad evitare eventuali incertezze o possibili eccezioni di costituzionalità, per diversità di trattamento tra soggetti ed attività analoghe.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Subconcessione*).

La regione autonoma della Valle d'Aosta subconcede le acque disponibili del proprio territorio, per scopo di produzione di energia elettrica, all'ENEL, agli enti pubblici e privati ed alle imprese e società cooperative, singolarmente o riuniti in consorzio, che ne facciano documentata domanda, ai sensi del testo unico sulle acque pubbliche e gli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4, in conformità al piano generale di utilizzazione stabilito dal Comitato misto di cui all'articolo 8 dello Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.

ART. 2.

(*Acque disponibili*).

Sono disponibili agli effetti del precedente articolo, oltre alle acque trasferite al demanio regionale o concesse per novantanove anni alla regione, a norma degli articoli 7 e 8 dello Statuto speciale di autonomia, quelle formanti oggetto di uso e di concessione che vengano comunque a cessare per scadenza del termine, per rinuncia o decadenza, o per dismissione degli impianti anche da parte dell'ENEL, e quelle oggetto di utilizzazioni idroelettriche in atto, mancanti o divenute mancanti, alla data del 7 settembre 1945, del relativo titolo a derivare.

ART. 3.

(*Efficacia della subconcessione*).

Il decreto regionale di subconcessione dell'acqua a scopo di produzione di energia elettrica ha efficacia di dichiarazione

di pubblica utilità ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni, e l'approvazione del progetto esecutivo delle relative opere equivale all'approvazione del piano particolareggiato dei beni da espropriare agli effetti dell'articolo 17 della legge stessa.

ART. 4.

(*Consorzi*).

La regione, gli enti pubblici e privati e le imprese e società cooperative che intendono chiedere la subconcessione di acque pubbliche a scopo di produzione di energia elettrica possono costituire tra di loro appositi consorzi per l'attuazione e l'esercizio della relativa utilizzazione idroelettrica.

Su richiesta della regione, l'ENEL è autorizzato a partecipare al consorzio o a consorziarsi con singoli enti ed imprese, di cui al precedente comma.

Qualora sia previsto di utilizzare l'acqua, oggetto della richiesta di subconcessione, anche per usi diversi da quello di produzione di energia elettrica e con esso comunque connessi, possono entrare a far parte del consorzio gli enti e le imprese destinatari dell'acqua per i detti usi diversi.

ART. 5.

(*Destinazione dell'energia*).

L'energia prodotta dal consorzio deve essere impiegata per soddisfare fabbisogni energetici pubblici, civili, industriali ed agricoli, esclusivamente dei singoli membri consorziati.

Il consorzio provvede, mediante adeguata gestione tecnico-economica, a ripartire tra i consorziati e ad assegnare loro l'energia prodotta, secondo le rispettive esigenze di potenza, di quantità e di tempo, anche in misura maggiore o minore rispetto alle singole quote statutarie di partecipazione al consorzio, salvo conguagli annuali.

Eventuali superi di energia, dopo soddisfatte le esigenze complessive dei singoli consorziati, devono essere cedute dal consorzio all'ENEL.

È esclusa ogni finalità di lucro.

ART. 6.

(*Esenzioni*).

L'energia prodotta dal consorzio e da esso assegnata ai singoli consorziati per i loro fabbisogni è esente dalla imposta sul valore aggiunto e dal sovrapprezzo termico, di cui rispettivamente al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed al provvedimento CIP n. 34 del 6 luglio 1974.

ART. 7.

(*Convenzione-tipo*).

Per la consegna ai consorziati, secondo le loro rispettive esigenze, dell'energia prodotta dal consorzio, per la cessione dei superi e per eventuali scambi tra consorzio ed ENEL, si osserva, in quanto non incompatibile con la presente legge, la convenzione-tipo approvata con decreto ministeriale 11 maggio 1983 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 9 settembre 1983 con gli adeguamenti richiesti dalle condizioni locali.

ART. 8.

(*Costituzione e funzionamento*).

Con legge regionale saranno dettate le norme per la costituzione, il funzionamento e la gestione dei consorzi di cui ai precedenti articoli.

In pendenza dell'emanazione di detta legge, si osservano le disposizioni del codice civile concernenti i consorzi di produzione e scambio, integrate, per la parte applicabile, da quelle concernenti i consorzi di utilizzazione idrica di cui agli articoli 59 e seguenti del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

ART. 9.

(*Esenzione da riserve ed autorizzazioni*).

L'esonero dalle riserve e dalle autorizzazioni di cui alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e relative norme di attuazione, disposto dall'articolo 4, primo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 308, per i nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, con potenza nominale fino a 3.000 kW, è esteso nel territorio della regione Valle d'Aosta agli impianti con potenza nominale fino a 12.000 kW. Il limite di 15 milioni di kWh annue stabilite dall'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, elevato a 40 milioni dall'articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, con l'entrata in vigore della presente legge viene fissato in 100 milioni kWh annui nella regione Valle d'Aosta senza che occorra l'autorizzazione prevista dal detto articolo 18.

Alle relative domande di subconcessione delle acque pubbliche non si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 20 della legge 29 maggio 1982, n. 308.

Resta ferma l'osservanza degli articoli 10, 11 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342.

ART. 10.

(*Prelazione*).

Per le domande di subconcessione aventi ad oggetto l'attuazione di impianti idroelettrici con potenza nominale superiore a kW 12.000, l'ENEL, qualora eserciti il diritto di prelazione, è tenuto ad eseguire i lavori della prevista utilizzazione entro i termini all'uopo assegnati ed a rimborsare le spese di progetto al presentatore della domanda.

In caso di successiva rinuncia dell'ENEL o nel caso di inosservanza dei termini assegnati e non prorogati, la regione può assentire la subconcessione all'ente od impresa che aveva presentato la

relativa domanda, ovvero agli altri enti od imprese cessionarie della domanda stessa che ne facessero esplicita richiesta.

ART. 11.

(*Inefficacia limite impiego energia*).

Con l'entrata in vigore della presente legge, cessa di avere efficacia nel territorio della regione Valle d'Aosta il limite di impiego per le imprese e loro consociate che producono energia elettrica per i propri fabbisogni, del 70 per cento dell'energia prodotta, di cui all'articolo 4, n. 6, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

ART. 12.

(*Estensione dell'applicabilità della legge*).

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono applicabili anche agli enti pubblici e privati, alle imprese e ai consorzi che intendono produrre energia da altre fonti rinnovabili, di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, elevando a 100 milioni kWh il limite stabilito dall'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

ART. 13.

(*Applicabilità della legge 7 agosto 1982, n. 529*).

La legge 7 agosto 1982, n. 529, concernente la regolamentazione dei rapporti tra ENEL, le imprese elettriche degli enti locali e le imprese autoproduttrici di energia elettrica, alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, si applica anche nel territorio della regione Valle d'Aosta, intendendosi sostituiti gli organi dell'amministrazione statale con i corrispondenti organi dell'amministrazione regionale.

È fatta salva la potestà della regione di emanare norme di attuazione e di integrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4.